



DI GIOVANNI PIGLIALARI

Il 17 ottobre, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha diffuso una nota con la finalità di «fornire alcune indicazioni operative» in relazione a «specifiche richieste pervenute dagli uffici territoriali» sulla circolare del 18 luglio 2017, n. 3. Il documento riflette sul funzionamento dell'invito alla regolarizzazione del documento unico di regolarità contributiva (Durc) introdotto dall'art. 4 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015. Come è noto, infatti, l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 subordina l'accesso ai benefici previsti dalla legislazione sociale al possesso del Durc regolare. Il decreto del ministero del lavoro è intervenuto, seppur con estremo ritardo, a introdurre delle misure di garanzia a favore del contribuente per poter regolarizzare gli inadempimenti che ostacolassero il godimento dei benefici previsti dalla legge. L'art. 4 del decreto in questione, infatti, prevede che «qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale» gli enti pre-

## Secondo l'Ancl la nota dell'ispettorato nazionale non scioglie i dubbi Più confusione sul Durc Sugli sgravi contributivi servono chiarimenti

videnziali trasmettono o al datore di lavoro o al consulente del lavoro «l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo». L'impresa può regolarizzare la propria posizione contributiva entro il termine di 15 giorni (art. 4, comma 2) per ottenere il Durc regolare (art. 4, comma 3) e accedere così agli incentivi e ai benefici previsti dalla legislazione del lavoro. Il meccanismo previsto dall'art. 4 non trova applicazione per le violazioni di cui all'allegato A del dm del 30 gennaio 2015 poiché «costituiscono cause ostative al rilascio del documento... laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi».

Fin qui, nessun aspetto problematico. Una questione di legittimità sorge laddove, con argomentazioni del tutto opinabili, la nota prevede che «le violazioni rilevate in sede ispettiva, anche quando abbiano effetti sull'imponibile previdenziale, rappresentano un mancato rispetto degli «altri obblighi di legge»

(art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006)» e che queste «comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni». Sostanzialmente, la nota restringe l'applicazione dell'art. 4 finendo per disegnare un sistema non mirato alla corretta fruizione delle agevolazioni ma a una «caccia» al recupero degli sgravi. Ipotizzando che un'azienda riceva un invito a regolarizzarsi ai sensi dell'art. 4 del dm del 30 gennaio 2015, se questa adempie entro 15 giorni, le sarà rilasciato il Durc regolare e non saranno revocati i benefici normativi di cui ha usufruito. Invece, l'azienda che non riceve l'invito alla regolarizzazione ma viene ispezionata e a seguito di ciò le vengono contestate delle irregolarità, questa non ha diritto a poter regolarizzare le proprie inadempienze entro un termine congruo per poter contemperare a usufruire dei benefici ma gli enti dovranno provvedere a recuperare gli sgravi contributivi. Si

creerebbe così un dualismo ingiustificato, posto che da una parte vi sono aziende in un certo senso tutelate, poiché riceveranno l'invito a regolarizzarsi entro un termine (15 giorni) per non perdere i benefici; dall'altra, vi sono aziende che possono anche non ricevere l'invito previsto dall'art. 4 ma possono essere ispezionate e sanzionate dagli enti con la revoca dei benefici normativi e il contestuale recupero degli sgravi, senza avere la possibilità di regolarizzarsi entro un termine ragionevole, come quello previsto dall'art. 4. Questa modalità operativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro è chiara laddove la nota del 17 ottobre prevede che «resta fermo, come chiarito con la citata circolare, che le violazioni degli «altri obblighi di legge» non rilevano solo qualora la regolarizzazione delle stesse avvenga «prima dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo» (cfr. circ. 18 luglio 2017, n. 3)». Questo inciso induce a concludere che ogni qualvolta intervenga l'accesso ispettivo, qualsiasi inadempienza, anche di lieve entità, non può essere sanata

con il meccanismo previsto dall'art. 4, così da evitare la revoca dei benefici goduti. La conclusione a cui perviene la nota può essere ritenuta lesiva degli interessi del contribuente posto che per una medesima violazione che sia di lieve entità e che non rientri nelle ipotesi dell'allegato A del dm 30 gennaio 2015, un'azienda può mantenere i benefici regolarizzando entro 15 giorni la sua posizione perché ha ricevuto l'invito ex art. 4; mentre l'altra azienda, che ha scoperto solo in fase di accesso ispettivo di non aver ottemperato correttamente agli oneri imposti dalla legge per mera colpa o errore materiale, si trova a dover restituire tutti gli sgravi contributivi senza avere la possibilità di poter regolarizzare la propria posizione.

Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
E RELAZIONI ESTERNE  
DELL'ANCL,  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSULENTI DEL LAVORO  
Tel: 06/5415742  
www.anclsu.com

### Visto di conformità, controlli prima dell'invio del 31 ottobre

L'art. 3 del decreto legge n. 50/2017 ha introdotto alcune novità in materia di utilizzo in «compensazione orizzontale» dei crediti d'imposta, disponendo la riduzione da euro 15.000 a euro 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari oltre il quale è obbligatorio il visto di conformità (o dichiarazione sostitutiva dell'organo di controllo); ci si riferisce a compensazioni con crediti relativi alle imposte sul reddito e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive (il limite di euro 5.000 va riferito alla singola tipologia di credito emergente dalla dichiarazione). Le nuove regole sulle compensazioni introdotte dal decreto legge n. 50/2017 non si applicano alle compensazioni orizzontali dei crediti emergenti da dichiarazioni fiscali già presentate alla data del 24/04/2017 (per esempio, il credito Iva del modello Iva 2017 (anno d'imposta 2016) scaduto il 28/02/2017) e il «monitoraggio delle compensazioni» non trova applicazione per i crediti d'imposta da quadro RU (per esempio, il «caro gasolio» non obbliga all'apposizione del visto di conformità). In buona sostanza, al contrario dell'Iva, per accedere alla possibilità di compensazione non vi è l'obbligo della preventi-

va presentazione della dichiarazione vista e la compensazione «orizzontale» (per qualsiasi importo) è quindi ammessa anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale. Come noto i soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità sono: dottore commercialista o esperto contabile, consulente del lavoro, periti ed esperti tributari iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa al 30/09/93, responsabile fiscale del Caf imprese, responsabile fiscale del Caf dipendenti (se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, iscritti al Registro informatizzato della Dre e in possesso di apposita polizza assicurativa con massimale Rc non inferiore a euro 3.000.000). Il professionista che rilascia il visto (cm n. 28/2014 e cm n. 7/2015) è tenuto a effettuare appositi controlli ovvero al riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione (risultanze della relativa documentazione; controllo degli oneri deducibili e detraibili, delle detrazioni e dei crediti d'imposta, allo scomputo delle ritenute d'acconto e dei versamenti effettuati con modello F24 come stabilito dalla circolare ministeriale n. 28/2014 che ha riportato apposite check list da seguire al fine del rilascio del visto a seconda delle tipologie di dichiarazioni). Come noto l'articolo 23, comma

1, del dm 164/1999 stabilisce che è possibile rilasciare il visto di conformità se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso soggetto che rilascia il visto. Nella pratica quotidiana tuttavia spesso ci si deve confrontare con i seguenti casi:  
a) contribuenti che tengono autonomamente le scritture contabili ovvero casi in cui la contabilità è tenuta da una società di servizi partecipata in maggioranza da professionisti abilitati al rilascio del visto; nei casi sopra indicati le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista;  
b) rilascio del visto quando il soggetto che tiene le scritture contabili non è lo stesso contribuente o un soggetto riconducibile a un professionista abilitato al rilascio del visto; l'Agenzia, con la circolare n. 57/E/2009 e con la circolare 28/E del 25 settembre 2014, ha indicato che in tali casi i contribuenti possano rivolgersi a un soggetto abilitato

al rilascio del visto, stabilendo però «l'obbligo, per chi appone il visto, di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa e di predisporre la relativa dichiarazione». In materia di sanzioni è d'obbligo rammentare che «l'infedele attestazione» del visto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 (digs 158/2015) e che, in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti quali:  
a) sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto/asseverazione per un periodo da uno a tre anni;  
b) inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione;  
c) comunicazione all'ordine di appartenenza;  
d) revoca abilitazione telematica.  
Occorre rammentare che l'utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a euro 5.000, senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il «visto di conformità», comporta l'applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione).  
Celeste Vivenzi